



Città di Imola

SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI

ORDINANZA N. 602 DEL 26.7.06

DETERMINAZIONE ORARI DI APERTURA DEI CENTRI DI TELEFONIA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO (INTERNET POINT E PHONE O CALL CENTER)

IL SINDACO

- Visto l'art.50, comma 7 del d.lgs. 267/00, che attribuisce al Sindaco poteri in ordine al coordinamento organizzativo degli orari delle attività commerciali, nell'ottica di una armonizzazione dell'erogazione di servizi complessivamente considerata, idonea a soddisfare le esigenze di residenti e non;
- Considerato che in città sono presenti numerose attività di produzione di servizi in cui sono messi a disposizione del pubblico apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche o centri di telefonia, meglio noti come phone o call center, internet point e servizi di trasmissione fax, che effettuato orari di apertura anche nella fascia notturna, senza chiusura feriale o festiva;
- Accertata l'esistenza di attività, quali i cosiddetti internet point e phone o call center, che per la loro intrinseca oggettività, anche in orario notturno, possono radunare gruppi di persone intente a parlare rumorosamente, determinando pertanto una situazione di fastidio per i residenti;
- Vista la deliberazione di C. C. n. 128 del 24.7.06 avente ad oggetto "definizione degli orari dei servizi pubblici di telefonia, internet e fax - provvedimenti", immediatamente esecutiva;
- Ritenuto per quanto sopra espresso, di dovere provvedere a disciplinare compiutamente gli orari di apertura e chiusura dei citati centri di telefonia;
- Visto l'art.50 del d.lgs. 267/00;

ORDINA

1. l'apertura quotidiana degli internetpoint e call center stazionanti nell'ambito del territorio comunale dalle ore 08,00 alle ore 22,00, con rispetto del limite massimo

delle tredici ore giornaliere e dell'obbligo di chiusura di un'intera giornata settimanale a scelta dell'imprenditore;

2. gli esercenti dei servizi di telecomunicazione fruibili dal pubblico dovranno osservare e rendere noto al pubblico mediante cartelli visibili chiaramente dall'esterno o, in alternativa, attraverso l'utilizzo di altri idonei strumenti pubblicitari, redatti in una pluralità di lingue, fra le quali in via obbligatoria quella italiana, gli orari di apertura e di chiusura del servizio;

3. gli esercenti sono tenuti obbligatoriamente a rispettare, per quanto concernente la sola attività di servizio di telecomunicazioni godibile dagli esterni, la disciplina inerente l'orario di apertura e di chiusura, prevista dal presente provvedimento anche quando detta attività è congiunta con altra di tipo diverso;

4. le violazioni alle disposizioni contenute nel presente provvedimento sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria dal Euro 25,00 ad Euro 500,00;

5. gli organi di Polizia Municipale e tutti quelli previsti dalla legge sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

1. che la presente ordinanza sia inoltrata a tutti i centri di telefonia aperti al pubblico (phone center o internet point) esistenti sul territorio comunale;
2. resa nota mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Imola;
3. pubblicata all'albo pretorio per giorni 15;
4. trasmessa agli organi di vigilanza per il controllo sull'osservanza del provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO
MASSIMO MARCHIGNOLI